

AFFIDAMENTO *IN HOUSE* DEL SEGMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI RELATIVO AL TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN COMODATO EX ART. 202 CO. 4 D.LGS. 152/2006 DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO E STABILIZZAZIONE DELLE FRAZIONI ORGANICHE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA UBICATO NEL COMUNE DI EBOLI, ALLA

ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.

Relazione istruttoria

(ai sensi dell'art. 192 co. 2 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 34 co. 20 e 21 D.L. 179/2012)

SOMMARIO

INFORMAZIONI DI SINTESI	3
SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE	3
SEZIONE A - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
Normativa UE	4
Normativa nazionale	5
Normativa regionale.....	8
SEZIONE B - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE	10
B.1 Caratteristiche del servizio	10
B.2 Obblighi di servizio pubblico e universale.....	14
SEZIONE C - MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA	18
SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA	21
Approccio metodologico.....	21
Analisi di efficienza ed economicità della forma di affidamento prescelta	28
CONCLUSIONI	33

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento delle frazioni organiche da raccolta differenziata e conferimento in comodato ex art. 202 co. 4 D.Lgs. 152/2006 dell'impianto pubblico di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche da raccolta differenziata dei R.S.U. ubicato nel Comune di Eboli
Ente affidante	Ente d'Ambito Salerno (di seguito denominato sinteticamente "EDA Salerno"), quale Ente di governo d'Ambito ex art. 3 bis, D.L. 138/2011, istituito dalla Regione Campania con Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14
Tipo di affidamento	Concessione di servizio
Modalità di affidamento	Affidamento in regime di "in house providing" a Società a totale partecipazione pubblica
Durata del contratto	Anni 15 (quindici) decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di servizio
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	La relazione riguarda un nuovo affidamento ex art. 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Il servizio oggetto dell'affidamento interessa il bacino territoriale dell'ATO Salerno (n. 158 Comuni della Provincia di Salerno + n. 3 Comuni della Provincia di Avellino)

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	avv. Bruno Di Nesta
Ente di riferimento	Ente d'Ambito Salerno (EDA SA)
Area/servizio	Direttore Generale
Telefono	089 2595168
Email	direttoregenerale@edarifiutisalerno.it
Data di redazione	maggio 2021

SEZIONE A - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa UE

A livello europeo, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rientra nella nozione di “servizio di interesse economico generale – SIEG” la cui disciplina fondamentale è stata originariamente elaborata con riferimento ad alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali i trasporti, i servizi postali, l’energia e la comunicazione.

Tra le fonti più significative si citano:

- il Libro bianco sui servizi di interesse generale del 12 maggio 2001, COM(2004), ove si precisa che *“nell’Unione i servizi di interesse generale rimangono essenziali per garantire la coesione sociale e territoriale e salvaguardare la competitività dell’economia europea. I cittadini e le imprese hanno il diritto di pretendere l’accesso a servizi di interesse generale di alta qualità e a prezzi abbordabili in tutta l’Unione europea”*;
- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 36 rubricato “Accesso ai servizi d’interesse economico generale” secondo cui *“al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione, questa riconosce e rispetta l’accesso ai servizi d’interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea”*;
- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: art. 14 secondo cui *“...in considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l’Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi?”. Art. 106 “Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione...”*;
- con riferimento alla contrattualistica pubblica, le più recenti direttive europee e, in particolare, la Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione che, oltre a fornire per la prima volta una disciplina organica della materia delle concessioni, fra le quali è annoverabile la concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individua all’art. 17 le condizioni di ammissibilità degli affidamenti *in house providing* (“concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico”) dettando una disciplina analoga a quella contenuta nell’art. 12 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari;

Normativa nazionale

A livello interno, la normativa in tema di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è stata oggetto, nel corso degli anni, di numerosi interventi, quesiti referendari e pronunce della Corte costituzionale incidendo anche sulla disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani, oggi rinvenibile in una molteplicità di fonti legislative.

In primis, il D.Lgs. 152/2006 ("T.U. in materia ambientale") definisce la gestione integrata dei rifiuti come il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volta ad ottimizzare la gestione dei rifiuti prevedendo, all'art. 203, una durata dell'affidamento comunque non inferiore a quindici anni.

Peraltro, ai sensi del medesimo d.lgs. (unitamente all'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012), l'erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani risulta attività originariamente riservata ai Comuni (c.d. "privativa" comunale) i quali, in ogni caso, svolgono le relative funzioni attraverso l'ente di governo dell'ambito.

In riferimento alle modalità di affidamento dei servizi va ricordato invece che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20/07/2012, le tre forme di affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica previste dall'ordinamento europeo (società *in house*; società mista; procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio) oggi si equivalgono anche a livello interno.

In tal senso dispone, del resto, anche l'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012, nella parte in cui rinvia direttamente alle forme di affidamento consentite dall'ordinamento europeo e ai relativi requisiti.

Inoltre, ai fini dell'affidamento del servizio tramite la modalità dell'"*in house providing*" risultano di particolare rilievo i seguenti riferimenti normativi:

- art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 ai sensi del quale "*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*";
- art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 ai sensi del quale "*(...) la relazione [di cui al suindicato art. 34] deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966(...)*";
- art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, emanato in attuazione delle direttive 2014 UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e di appalto pubblico, modificato dal decreto

legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto, recante il "Codice dei contratti pubblici" e in particolare:

- il comma 1, ai sensi del quale una concessione o un appalto pubblico, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) *l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
 - b) *oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
 - c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;*
- il comma 2, ai sensi del quale *un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;*
- il comma 5, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un *controllo congiunto* quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) *gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;*
 - b) *tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*
 - c) *la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;*
- art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale *"Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*;

- D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*), come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 recante disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto, e in particolare l'art. 16 dedicato alle *Società in house*, di cui si richiamano i seguenti:
 - comma 1, ai sensi del quale *"Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata"*;
 - comma 2, ai sensi del quale *"Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1"*:
 - a) *gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;*
 - b) *gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;*
 - c) *in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile"*;
 - comma 3, ai sensi del quale *"Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci"*;
 - comma 3-bis, ai sensi del quale *"La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società"*.

Circa i soggetti competenti in materia, va ricordato che ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011:

"A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012[...];

le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo [...]".

Sempre agli Enti di governo spetta, poi, al momento dell'affidamento del servizio, la predisposizione della relazione prevista nel suindicato art. 34, comma 20, del D.L. n. 179-2012, in cui dare conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, motivandone le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.

La presente Relazione riporta, pertanto, le valutazioni poste alla base dell'affidamento in oggetto.

Normativa regionale

Conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 138/2011, la Regione Campania con la L.R. n. 14/2016:

- ha previsto la propria competenza in tema di predisposizione ed adozione del Piano Regionale dei Rifiuti, composto da:
 - a) Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani (PRGRU);
 - b) Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRGRS);
 - c) Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate (PRB);
- ha individuato, per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, l'intero territorio regionale in n. 7 ambiti territoriali ottimali, tra i quali quello di Salerno, con la possibilità, al fine di assicurare una migliore qualità del servizio all'utenza, per ciascun ATO di essere articolato in più aree omogenee, denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD);
- ha disposto l'obbligo per i Comuni della Regione Campania di aderire all'Ente d'Ambito territoriale (EDA) in cui ricade il rispettivo territorio per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla citata legge;
- ha previsto per gli EE.DD.AA. una personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- ha individuato per gli EE.DD.AA. le seguenti competenze:
 - predisposizione, adozione, approvazione ed aggiornamento del Piano d'Ambito entro 60 giorni dalla sua costituzione in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e con le previsioni del PRGRU;
 - ripartizione, se necessario al perseguimento di economie di scala e di efficienza del servizio, del territorio dell'ATO in SAD;
 - individuazione del soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e affida il servizio, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006, utilizzando per la predisposizione degli atti di gara necessari le linee guida e gli schemi tipo predisposti dalla Regione in conformità alle norme vigenti;
 - definizione dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni e indicazione dei relativi standard;
 - definizione degli obblighi di servizio pubblico e delle eventuali compensazioni economiche;
 - determinazione della tariffa d'ambito o di ciascun Sub Ambito distrettuale, individuando per ogni Comune la misura della tariffa dovuta, tenuto conto dei servizi d'ambito resi, della specifica organizzazione del servizio, delle azioni virtuose, delle politiche di prevenzione, riutilizzo, delle percentuali di raccolta differenziata nonché della qualità della raccolta, da valutare secondo i parametri stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 9, comma 1, lett. i);

- in base a specifiche esigenze tecniche, organizzative e logistiche, autorizzazione, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, di accordi o intese fra singoli Comuni ricompresi nei sub-Ambiti;
- svolgimento di ogni altra funzione e competenza prevista dal decreto legislativo 152/2006 e dalla medesima legge regionale;
- ha disposto il subentro degli EE.DD.AA. in tutti i rapporti giuridici relativi all'affidamento dei servizi in corso;
- ha previsto l'indizione da parte degli Enti d'Ambito di nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla L.R.;
- ha previsto che le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuino a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente legge;
- ha previsto, tra gli ATO in cui è stato suddiviso il territorio della Campania, l'ATO Salerno, riferito a tutti i Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Salerno, oltre a n. 3 Comuni della Provincia di Avellino (Calabritto, Caposele e Senerchia).

SEZIONE B - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 Caratteristiche del servizio

La Società *in house* EcoAmbiente Salerno S.p.A. eseguirà le attività descritte nelle schede seguenti.

1. GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL RIFIUTO URBANO INDIFFERENZIATO	
Modalità di esecuzione del servizio	Espletamento di ogni attività collegata alla gestione dell'impianto pubblico di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche da raccolta differenziata dei R.S.U. ubicato nel Comune di Eboli
Territorio servito	Comuni dell'ATO Salerno, con priorità ai Comuni del SAD "Piana del Sele - Porte del Cilento"

Utenze servite	Utenze domestiche ed Utenze non domestiche
Frequenze di espletamento del servizio/standard	Quotidiano
Unità di misura del servizio	€/Ton
Impianti di conferimento	Impianto pubblico di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche da raccolta differenziata dei R.S.U. ubicato nel Comune di Eboli

ASSETTO GESTIONALE di ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. AL 30/04/2021

Sede legale: Salerno - Via Sabato Visco, 20 - Cap 84131

C.F./P.IVA: 04773540655

PEC: ecoambientesalerno@pec.it

Stato attività	Impresa ATTIVA
Attività prevalente	Cod. ATECO: 38.11 - Raccolta di rifiuti solidi urbani indifferenziati
Oggetto sociale.	<p>La società ha per oggetto la gestione integrata del ciclo dei rifiuti e delle connesse infrastrutture, dotazioni ed impianti, nonché segmenti di esso, nell'Ambito Territoriale Ottimale Salerno, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità, ed autosufficienza, in conformità alle Direttive dell'Unione Europea, alla normativa nazionale e regionale di settore ed in attuazione del Piano d'Ambito deliberato dall'Ente d'Ambito Salerno.</p> <p>Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'Ente d'Ambito Salerno.</p> <p>In particolare, la società provvede allo svolgimento delle seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la gestione dei siti di stoccaggio, delle discariche e degli impianti anche mobili per il trattamento, la trasferta, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti, dei beni, delle altre dotazioni acquisite e/o conferite dal socio e comunque di tutti gli impianti di qualsiasi genere inerenti il ciclo dei rifiuti, di proprietà o nella disponibilità, a qualunque titolo, dell'Ente d'Ambito Salerno per la gestione integrata dei rifiuti urbani; b) lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto, secondo le diverse tipologie indicate nelle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Lo smaltimento va inteso nelle diverse fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, con ciò intendendosi tutte le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei rifiuti, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo; c) i servizi di igiene urbana e ambientale che, pur non riferibili specificatamente a quelli indicati alla precedente lettera b), siano comunque comuni, connessi o collegati alla salvaguardia di situazioni ambientali e igieniche, quali le attività di spazzamento strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, la disinfezione, sanificazione e derattizzazione dei luoghi pubblici e privati, gli espurghi, le fosse biologiche, i pozzetti stradali e le stasature delle canalizzazioni, nonché tutte le altre attività di bonifica ed i servizi similari; d) i processi finalizzati ad implementare e migliorare la raccolta differenziata e a ridurre la produzione di rifiuti, in attuazione delle direttive comunitarie in materia; e) l'attivazione di processi industriali finalizzati all'impiego ed alla lavorazione delle frazioni dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata sotto forma di materie prime seconde; f) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non pericolosi);

	<p>g) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, connessi al ciclo integrato dei rifiuti;</p> <p>h) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di produzione di energia elettrica e termica utilizzando frazioni di rifiuti anche organici, di reti di distribuzione e teleriscaldamento con utilizzo combinato anche di fonti rinnovabili;</p> <p>i) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di sistemi di raccolta, stoccaggio e trattamento, di centri di compattazione, nonché di impianti di selezione, valorizzazione, smaltimento e compostaggio delle frazioni organiche;</p> <p>l) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per il trattamento, la termocombustione ed ogni forma di smaltimento, comprese le discariche e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di qualsiasi specie e natura;</p> <p>m) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse, per la selezione ed il recupero dei rifiuti ingombranti;</p> <p>n) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per il recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici (R.A.E.E.);</p> <p>o) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti per il trattamento dei reflui, fanghi e rifiuti solidi provenienti da attività industriali;</p> <p>p) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico, inerenti la gestione e la salvaguardia ambientale e comunque a valenza ecologica ed ambientale. Tutte le attività di progettazione di cui alle precedenti lett. da f) a p) sono finalizzate unicamente alla costruzione degli impianti innanzi indicati e sono svolte esclusivamente in funzione della realizzazione dell'oggetto sociale, con esclusione di qualsiasi attività autonoma di progettazione a favore dei terzi estranei alla Società;</p> <p>q) la commercializzazione dei prodotti derivanti dallo smaltimento, ivi compresa l'energia elettrica e termica ricavata dagli impianti di cui ai punti precedenti, e delle materie prime seconde derivate dal processo di preselezione e trattamento dei rifiuti;</p> <p>r) le attività di gestione tecnico manutentiva di impianti connessi e strumentali all'oggetto sociale;</p> <p>s) l'elaborazione di progetti e lo sviluppo di attività per ridurre i consumi energetici, per incentivare lo sviluppo di energie rinnovabili e la realizzazione e/o gestione di interventi nel campo dei servizi energetici;</p> <p>t) le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e ogni altro intervento di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati nell'ambito del territorio provinciale;</p>
--	--

- u) le attività di autotrasporto compreso il conto terzi al fine di adempiere agli scopi societari;
- v) i servizi e le attività strumentali, complementari e connesse al ciclo integrato dei rifiuti ed alla gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti per il trattamento, la trasfenza, lo smaltimento ed il riciclaggio dei rifiuti, ivi comprese le attività finalizzate alla tutela ed alla bonifica del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria nelle varie forme di risanamento ambientale del territorio, le attività di rimozione dei danni conseguenti alle discariche abusive o sature, le attività editoriali per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza e quelle di consulenza e di elaborazione dati;
- w) la gestione e la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e la tariffa integrata ambientale (TIA);
- aa) la produzione, il trasporto e la vendita di energia elettrica e termica, ottenute mediante trasformazione di rifiuti, di prodotti vegetali e simili anche in forma combinata con altre fonti energetiche rinnovabili (eolico, fotovoltaico, solare termico, geotermico, idraulico), e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;
- bb) la intermediazione e il commercio di rifiuti, anche di frazioni riciclabili provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti;
- cc) la ricerca e la formazione nel settore della salvaguardia dell'ambiente.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre società.

Inoltre, sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà costituire società strumentali, comunque partecipate dall'Ente d'Ambito Salerno in misura maggioritaria e non inferiore al 51% del capitale sociale, per la gestione di singoli segmenti del ciclo integrato dei rifiuti, nel rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia.

B.2 Obblighi di servizio pubblico e universale

Definizione degli obblighi di servizio pubblico

Il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani è considerato, ad ogni effetto di legge, servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), della L. n. 146/1990 per quanto attiene alla tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il servizio, pertanto, non potrà per nessuna ragione essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore non imputabili al Gestore.

Trattandosi di servizio pubblico in senso anche "soggettivo" del termine, i relativi obblighi (intesi quali misure regolatorie specifiche imposte al fornitore del servizio mediante adeguati provvedimenti, in relazione ai differenti "servizi di pubblica utilità") trovano definizione nel Contratto di Servizio, destinata a regolare i rapporti tra l'EDA Salerno e la società affidataria EcoAmbiente Salerno S.p.A., oltre che negli altri strumenti di disciplina, organizzazione e pianificazione del servizio espressamente richiamati dal medesimo Contratto.

L'attuazione dei principi giuridici generali in materia di servizi pubblici è inoltre assicurata dalla Carta dei Servizi che la EcoAmbiente Salerno S.p.A. dovrà approntare e sottoporre all'approvazione dell'EDA Salerno.

La società affidataria è obbligata pertanto ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi di universalità di seguito indicati, allo scopo di garantire a tutti gli utenti, su tutto il territorio interessato, il rispetto degli standard prestazionali e le condizioni di tutela degli utenti previsti in particolare nella detta Carta dei Servizi.

1. Eguaglianza

La Società affidataria, nell'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, si impegna al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi.

Nell'erogazione del servizio non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni socio-economiche.

Viene, inoltre, garantita la parità di trattamento nello svolgimento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito.

Comunque, il gestore si impegna a raggiungere, previa adeguata programmazione, il medesimo livello di servizio reso agli utenti in tutto il territorio di competenza, compatibilmente con le differenti caratteristiche territoriali e nel rispetto delle indicazioni del Piano d'Ambito elaborato dall'EDA Salerno.

A tale scopo essa, provvede a:

- dotarsi di un sito web accessibile, nel rispetto degli standard internazionali. Per "accessibilità" si intende un insieme di tecniche ed applicazioni progettuali volte a rendere i contenuti informativi di un sito web raggiungibili e fruibili da chiunque, cercando di eliminare gli ostacoli, sia di tipo tecnologico

(computer non aggiornati, differenti browser e risoluzioni video) che relativi alle disabilità (difficoltà visive, motorie e percettive);

- in occasione di interruzioni programmate o non programmate nell'erogazione del servizio minimizzare il disagio conseguente;
- favorire il pagamento rateizzato delle fatture di importo elevato.

2. Imparzialità

La Società affidataria ha l'obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli utenti ai criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo deve essere svolta l'erogazione del servizio e devono essere interpretate le clausole generali e specifiche dei documenti di regolazione dello stesso e la normativa di settore.

3. Continuità

La Società affidataria fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni secondo le modalità previste nel contratto di servizio.

In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, il gestore deve intervenire per risolvere nel più breve tempo possibile il problema, adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, provvedere a fornire agli stessi tempestive informazioni sulle motivazioni e la durata del disservizio e garantire le prestazioni indispensabili per la tutela della salute e della sicurezza dell'utente.

La mancanza di servizio può essere imputabile solo a cause di forza maggiore, guasti o manutenzioni necessarie a garantire qualità e sicurezza dello stesso.

4. Partecipazione

Il servizio costituisce, come già detto, un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità. In primo luogo, esso è caratterizzato dalla continuità, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica. Detto principio comporta che, oltre a farne discendere altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità, è necessario garantire ai cittadini che il servizio non sia interrotto nemmeno in caso di inadempienza del cliente (ad esempio in caso di mancato pagamento della tariffa).

In tal senso, la Società garantisce sempre la partecipazione dell'utente alla prestazione del servizio, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, che per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori.

L'utente può produrre reclami, memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il gestore dà immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

La Società acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso.

L'utente ha comunque diritto di accedere alle informazioni ambientali secondo le previsioni del D.Lgs. n. 195/2005, nonché, più in generale, ai documenti ed alle informazioni detenuti dal gestore rispetto

ai quali l'utente medesimo vanta un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.

5. Efficienza ed efficacia

Il servizio è erogato dalla Società in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

6. Cortesia

Il gestore garantisce all'utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare l'utente nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi, a soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità (sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche) ed a dotarsi di tesserino di riconoscimento.

7. Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

La Società affidataria, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli utenti, pone la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi e ne controlla l'efficacia.

8. Sicurezza e rispetto dell'ambiente e della salute

La Società affidataria garantisce l'attuazione di un sistema di gestione della qualità, tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti.

La Società garantisce l'attuazione di un sistema di gestione ambientale, assicurando, per quanto connesso all'attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il miglioramento continuo, la conformità alle norme di settore, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

La Società nello svolgimento del servizio e di ogni attività garantisce, nei limiti delle proprie competenze, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

La Società è tenuta a rispettare, anche per quanto attiene gli appalti, le leggi che disciplinano le attività in tali settori, con particolare riguardo al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli utenti dovranno contribuire alla qualità del servizio adottando comportamenti rispettosi dell'ambiente e del pubblico decoro.

Le modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti dovranno essere condotte con puntualità ed imparzialità e saranno svolte secondo la norma di buona tecnica UNI 11098:2003 "Sistemi di gestione della qualità".

La Società si impegna ad intraprendere con la massima celerità un dialogo con le associazioni di tutela del consumatore al fine di strutturare un sistema di monitoraggio sulla soddisfazione dell'utenza che coinvolga anche l'operato delle riferite Associazioni.

9. Privacy

La Società affidataria si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Accanto a tali obblighi di servizio pubblico, la gestione dei rifiuti sarà altresì assicurata conformemente al dispositivo dell'art. 178 del d.lgs. n. 152/2006 secondo i principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti.

Finanziamento degli oneri di servizio universale

I costi del servizio pubblico di gestione dell'impianto di "*compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche da raccolta differenziata dei R.S.U. ubicato nel Comune di Eboli, a servizio dei Comuni dell'ATO Salerno*", saranno integralmente coperti dall'incasso del corrispettivo di conferimento fissato dalla EcoAmbiente Salerno S.p.A. e approvato dall'EDA Salerno.

La EcoAmbiente Salerno S.p.A. essendo società a totale partecipazione pubblica e sottoposta a controllo analogo da parte della proprietà EDA Salerno, persegue un interesse esclusivamente pubblico, che non può avere un fine di lucro, pertanto, produrrà un "utile diverso", orientato esclusivamente all'interesse pubblico, *sub specie* di un'utilità in termini di servizio reso alla collettività.

Circa i flussi finanziari, i Comuni conferitori verseranno direttamente alla EcoAmbiente Salerno S.p.A. gli importi definiti a copertura dei costi, previa approvazione della tariffa di conferimento da parte dell'EDA Salerno.

SEZIONE C - MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

La modalità prescelta per l'affidamento del servizio *de quo*, anche in attuazione di quanto previsto dal Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno con Deliberazione n. 10 del 06.08.2020 e con successiva Deliberazione n. 27 del 30.12.2020, è l'affidamento in regime di "*in house providing*" a Società a totale partecipazione pubblica.

Sotto il profilo della legittimità di detta scelta, è appena il caso di ricordare che muovendo dalla nota sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98, *cd. "Teckal"* - che costituisce il leading case in materia di *in house* - la giurisprudenza ha individuato nel c.d. "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi e nella "attività prevalente" nei confronti degli enti pubblici soci i requisiti che devono sussistere affinché una società possa definirsi *in house* e, pertanto, possa ricevere direttamente affidamenti di appalti o concessioni.

Detti requisiti hanno trovato una definizione positiva nel Codice dei contratti pubblici e nel Testo unico delle società partecipate.

Gli approdi della giurisprudenza sopra richiamati hanno trovato generale ingresso nel nostro ordinamento con il recepimento delle nuove direttive europee in materia di contratti pubblici. In particolare, in linea con le corrispondenti previsioni delle direttive, l'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 delinea il modello dell'*in house* come uno dei casi di mancata applicazione delle regole del codice che ricorre quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) **l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;**
- b) **oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;**
- c) **nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione (che non comportano controllo o potere di veto) previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.**

Il comma 2 definisce i requisiti del "controllo analogo" che si realizza quando un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

Il D.Lgs. n. 50 del 2016 detta regole in tema di affidamenti *in house* anche all'art. 192.

La norma in parola impone adeguate forme di pubblicità e trasparenza per le società destinatarie di affidamenti *in house* (iscrizione nell'elenco istituito presso l'A.N.AC. e obbligo di pubblicazione e aggiornamento di tutti i dati concernenti l'affidamento), oltre che il rispetto dei principi di economicità

ed efficienza (richiedendo la preventiva valutazione di congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house* in caso di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza).

Venendo alla fattispecie oggetto della presente Relazione, va sottolineato che l'affidamento *in house* del servizio *de quo* in favore della EcoAmbiente Salerno S.p.A. è una diretta conseguenza di quanto disposto dal Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno:

1. con la Deliberazione n. 10 del 06.08.2020, con la quale si è stabilito di “*esprimere un atto di indirizzo al Direttore Generale affinché, nel Piano d'Ambito da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio d'Ambito, preveda l'affidamento in house alla EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione della gestione dell'impiantistica pubblica per la gestione dei rifiuti a servizio dell'ATO Salerno*”;
2. con la successiva Deliberazione n. 27 del 30.12.2020, con la quale è stato approvato il Preliminare di Piano d'Ambito che prevede l'affidamento *in house providing* alla Società partecipata EcoAmbiente Salerno S.p.A. della gestione degli impianti pubblici a servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani dell'ATO Salerno, tra i quali rientra l'impianto di compostaggio di Eboli.

Inoltre, la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 (recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021*”) ha introdotto l'art. 34 co. 9 bis della L.R.C. n. 14/2016, che stabilisce “*Al fine di accelerare le procedure di individuazione dei soggetti gestori del ciclo dei rifiuti o suoi segmenti, a livello d'ambito o di SAD, gli enti competenti attuano le procedure di affidamento anche sulla base dei preliminari di piani d'ambito, facendo salvi eventuali adeguamenti contrattuali in esito all'approvazione definitiva dei piani d'ambito*”.

A tal proposito, è opportuno far rilevare che la EcoAmbiente Salerno S.p.A. è una Società di capitali a totale partecipazione pubblica, avente sede in Salerno alla Via Sabato Visco, n. 20, costituita con atto per notar Orlando del 30.12.2009 dall'Ente Provincia di Salerno, suo precedente socio unico, ai sensi della Legge 26 febbraio 2010, di conversione del D.L. 30.12.2009, n. 195, affidataria fin dalla sua costituzione da parte della medesima Provincia di Salerno del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e delle relative infrastrutture, site nel perimetro territoriale della Provincia di Salerno, tra cui l'impianto cd. TMB in Battipaglia e n. 5 discariche cc.dd. “*post mortem*”.

Con “atto di cessione di azioni” per notar Francesco Coppa del 25.06.2020, **l'EDA Salerno ha acquistato dalla Provincia di Salerno la totalità delle azioni della EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione.**

In data 29.09.2020 l'Assemblea della Società ha deliberato la revoca dello stato di liquidazione, essendo stata eliminata la causa di scioglimento che a suo tempo ne aveva determinato la messa in liquidazione.

Con la Deliberazione n. 24 del 03.12.2020, il Consiglio d'Ambito ha approvato il nuovo Statuto della società *in house providing* EcoAmbiente Salerno S.p.A., in linea con l'attuale assetto proprietario della EcoAmbiente Salerno S.p.A. (EDA Salerno quale socio unico della predetta Società), procedendo all'abrogazione di quello previgente.

Ora, in considerazione del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, **nel caso di specie sussistono tutti i requisiti previsti per la forma di affidamento diretto a società in house.**

Innanzitutto, con riferimento al requisito della “**partecipazione pubblica totalitaria**”, si fa rilevare che la EcoAmbiente Salerno S.p.A. è **Società a totale partecipazione pubblica (interamente**

partecipata dall'EDA Salerno), quindi è esclusa ogni partecipazione, seppur minoritaria, di un'impresa privata al capitale della predetta Società.

In secondo luogo, con riferimento al requisito del cd. "**controllo analogo**", va evidenziato che **l'EDA Salerno esercita sulla società EcoAmbiente Salerno S.p.A. un "controllo analogo" a quello che esercita sui propri servizi**, in ossequio alla previsione di cui all'art. 20 dello Statuto dell'EDA.

Tale norma statutaria prevede che, avuto riguardo ai principi consolidati nella normativa e nella giurisprudenza di settore, il Direttore Generale predispose e sottopone all'approvazione del Consiglio d'Ambito un apposito Regolamento di disciplina del controllo sull'attività del soggetto gestore dei rifiuti. In particolare, con tale Regolamento sono individuati:

- a) gli atti di indirizzo strategico dell'ente d'Ambito per controllare l'attività del soggetto gestore;
- b) gli atti del soggetto gestore assoggettati a mera comunicazione preventiva all'ente controllante;
- c) gli atti del soggetto gestore, inerenti agli indirizzi strategici sub lett. a), assoggettati a procedimenti di concertazione dell'ente controllante;
- d) le modalità di informazione periodica sull'attività del soggetto gestore;
- e) clausole obbligatorie da inserire nella convenzione di affidamento del servizio, che disciplinano le ipotesi di sua risoluzione, da parte dell'ente controllante, per grave inadempimento del soggetto gestore nei procedimenti di concertazione di cui alla precedente lettera c);
- f) le modalità di aggiornamento del modello di controllo in house, in adeguamento delle norme di settore eventualmente sopravvenienti.

Pertanto, in attuazione della citata previsione statutaria, con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 9 del 06.08.2020, è stato adottato dall'EDA apposito "*Regolamento per il controllo analogo sulle società in house*".

Quanto, infine, al requisito della "**destinazione prevalente dell'attività a favore dell'Ente affidante**", si fa rilevare che **oltre l'80 per cento dell'attività della Società è effettuata in favore dell'EDA Salerno e, attraverso l'Ente d'Ambito, dei Comuni obbligatoriamente associati al predetto Ente** (come da nota EcoAmbiente prot. n. 2659 del 21.07.2020, di riscontro a specifica richiesta dell'EDA prot. n. 1447 del 21.07.2020).

SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

Approccio metodologico

Ai fini dell'affidamento del servizio, lo schema tipo di Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21) prevede l'illustrazione della *"motivazione economico-finanziaria della scelta"*, richiamando in particolare la valutazione dell'efficienza e dell'economicità, attraverso la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento, dell'assetto economico patrimoniale e della dimensione di equity e debito.

Prima di procedere alla descrizione dell'approccio metodologico, è opportuno richiamare alcuni passaggi rilevanti.

La Legge Regionale n. 14/2016, attuativa del D.Lgs. 152/2006 (TUA), ha definito le competenze delle Autorità di Ambito (EDA) attribuendo a tali Enti Pubblici, tra l'altro, il potere di individuare il soggetto gestore e di affidare il servizio, ai sensi dell'art. 202 TUA, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in tema di "scelta" del contraente, superando integralmente i pregressi moduli organizzativi (D.L. 195/2009).

L'affidamento del servizio al "gestore", da parte dell'Ente d'Ambito, comporta per legge (art. 202 co. 4 TUA), il *"conferimento degli impianti e delle dotazioni esistenti al momento della assegnazione a titolo di comodato"*.

L'EDA Salerno è l'Autorità titolare del potere di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e, dunque, è l'Ente Pubblico che ha piena legittimazione in regime ordinario:

1. *a disporre l'affidamento del servizio o di sue frazioni (a terzi) in conformità con la disciplina nazionale e comunitaria (vigente) in materia di servizi pubblici nel territorio dell'ATO Salerno;*
2. *a disporre, nel contempo, il subentro del soggetto gestore, all'uopo individuato, nei relativi impianti, strumentali all'esercizio della gestione, per i quali è addirittura prescritto un trasferimento ex lege in regime di comodato, per evitare qualsiasi soluzione di continuità in un servizio pubblico, di rilevanza strategica, per l'intero ambito territoriale, ricompreso nel perimetro dell'ATO Salerno.*

L'EDA Salerno, titolare in via esclusiva delle funzioni inerenti il ciclo integrato dei rifiuti ai sensi dell'art. 25 L.R.C. 14/2016 per l'ATO Salerno, in cui ricadono tutti i Comuni della Provincia di Salerno, ha avviato in concreto tutte le attività organizzative di competenza, tra cui quelle inerenti la organizzazione e gestione del segmento finale del ciclo dei rifiuti relativo agli impianti di trattamento e recupero.

L'EDA Salerno, con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 27 del 30.12.2020, ha approvato il Preliminare di Piano d'Ambito Territoriale (ex art. 34 LRC 14/2016) che ha previsto, per quanto riguarda l'assetto organizzativo e gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nell'ATO Salerno, che la gestione di tutti gli impianti pubblici di trattamento dei rifiuti a servizio dell'ATO Salerno sia affidata in *house providing* alla EcoAmbiente Salerno S.p.A. (società interamente partecipata dall'EDA Salerno).

Il Preliminare di Piano d'Ambito Territoriale, in particolare, ha inserito l'impianto di compostaggio sito nel Comune di Eboli tra gli impianti di trattamento della frazione organica da RD a servizio dell'ATO

Salerno, per il quale è previsto che la gestione sia affidata in *house providing* alla EcoAmbiente Salerno S.p.A. (società interamente partecipata dall'EDA Salerno).

L'impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche da raccolta differenziata dei R.S.U. ubicato nel Comune di Eboli:

1. è di proprietà del Comune di Eboli;
2. è stato realizzato con fondi pubblici, del Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania, e con fondi regionali a valere sul POR Campania 2000/2006 (misura 1.7);
3. l'attività di gestione, dalla data di avvio del 08.04.2015 a tutt'oggi, è esercitata con provvedimenti autorizzativi intestati al Comune di Eboli (Regione Campania-U.O.D. Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno D.D. n. 215 del 01.08.2014, e succ. D.D. n. 156 del 08.07.2015 e D.D. n. 168 del 16.07.2015);
4. l'attuale soggetto gestore dell'impianto è il Comune di Eboli, mentre il conduttore è la società Ladurner S.r.l.

Con determina a contrarre n. 232 del 07.11.2016 (Reg. Gen. n. 1717 del 07.11.2016) del Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia e Ambiente, il Comune di Eboli ha indetto la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del contratto pubblico avente ad oggetto: "*Affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto di trattamento delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata rifiuti solidi urbani?*".

Con determina n. 40 del 28.11.2016 (Reg. Gen. n. 1027 del 29.11.2016) del Responsabile della Centrale Unica di Committenza "Sele-Picentini", sono stati approvati i relativi atti di gara (tra cui capitolato, disciplinare e bando). In particolare, all'art. 2 co. 2 del Capitolato speciale di appalto (rubricato "Durata dell'affidamento"), era prevista la seguente Clausola di salvaguardia: "*(...) indipendentemente dalla durata dell'affidamento della presente gara, è stabilita la cessazione automatica del contratto di cui al presente Capitolato speciale, all'atto del subentro del gestore unico, che sarà individuato dall'Autorità d'Ambito, ai sensi della Legge Regione Campania n.14/2016. Il contratto, quindi, sarà risolto anticipatamente qualora fosse istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 202 del D.Lgs. 152/06). In tal caso l'aggiudicatario non avrà diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento né compensi o indennizzi se non per i servizi effettivamente prestati fino alla data di risoluzione contrattuale.*".

Con determina R.G. n. 1829 del Responsabile dell'Area P.O. Energy Manager del Comune di Eboli è stato aggiudicato il "*Servizio di gestione dell'impianto di trattamento delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani?*" in favore dell'operatore economico Ladurner S.r.l. (con sede in Bolzano (BZ) alla via Innsbruck n. 33 - P.IVA 01410370215), già attuale conduttore dell'impianto *de quo*.

L'art. 34 co. 1 della L.R.C. n. 14/2016 stabilisce che "*Il Piano d'ambito territoriale costituisce, in attuazione del PRGRU, lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti?*".

L'art. 34 co. 9 bis della L.R.C. n. 14/2016, come modificata dalla L.R.C. n. 38/2020, stabilisce che "*Al fine di accelerare le procedure di individuazione dei soggetti gestori del ciclo dei rifiuti o suoi segmenti, a livello d'ambito o di SAD, gli enti competenti attuano le procedure di affidamento anche sulla base dei preliminari di piani d'ambito, facendo salvi eventuali adeguamenti contrattuali in esito all'approvazione definitiva dei piani d'ambito?*".

La EcoAmbiente Salerno S.p.A. ha elaborato - unitamente al Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università degli Studi di Salerno - il Piano Tariffario di Gestione dell'impianto di

compostaggio di Eboli (nota prot. n. 1963 del 19.04.2021, acquisita al protocollo dell'EDA al n. 1287/2021 del 19.04.2021), che si allega sub. "A" alla presente Relazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale.

Si riporta di seguito la Tariffa di gestione dell'impianto, predisposta dalla EcoAmbiente Salerno come tariffa unitaria di piano (TUP), espressa in euro/t, nonché il Piano Economico-Finanziario di durata quindicennale, pari a quella dell'affidamento in parola:

Conto Economico €/000	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	2.105.190	2.105.190	2.105.190	2.105.190	2.105.190	2.105.190	2.143.790	2.143.790	2.143.790	2.143.790	2.143.790	2.143.790	2.163.790	2.163.790	2.163.790
5) altri ricavi e proventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valore della produzione	2.105.190	2.105.190	2.105.190	2.105.190	2.105.190	2.105.190	2.143.790	2.143.790	2.143.790	2.143.790	2.143.790	2.143.790	2.163.790	2.163.790	2.163.790
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	50.000	50.000	50.000	92.476	92.476	92.476	92.476	92.476	92.476	92.476	92.476	92.476	92.476	92.476	92.476
7) per servizi	1.440.752	1.443.804	1.445.956	1.468.929	1.471.123	1.473.338	1.475.575	1.477.833	1.480.113	1.482.414	1.484.739	1.487.085	1.489.454	1.491.846	1.494.262
8) per godimento di beni di terzi	150.000	150.000	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9) per il personale	404.322	407.658	411.021	414.412	417.831	421.278	424.753	428.258	431.791	435.353	438.945	442.566	446.217	449.898	453.610
11) variazioni delle rimanenze di materie prime e semilavorati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14) oneri diversi di gestione	26.000	26.251	26.504	26.760	27.019	27.280	27.543	27.809	28.077	28.349	28.622	28.899	29.178	29.459	29.744
Totale Costi Operativi	2.071.074	2.077.713	2.053.482	2.002.577	2.008.448	2.014.371	2.020.347	2.026.375	2.032.456	2.038.592	2.044.781	2.051.025	2.057.325	2.063.680	2.070.091
EBITDA	34.116	27.477	51.708	102.613	96.742	90.819	123.443	117.415	111.334	105.198	99.009	92.765	106.465	100.110	93.699
EBITDA %	2%	1%	2%	5%	5%	4%	6%	5%	5%	5%	5%	4%	5%	5%	4%
10) ammortamenti e svalutazioni	1.070	1.070	16.070	65.360	65.360	65.360	65.380	65.380	66.090	66.090	66.090	66.090	66.100	66.100	66.100
12) accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13) altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	33.046	26.407	35.638	37.253	31.381	25.458	58.063	52.035	45.244	39.109	32.919	26.675	40.365	34.010	27.599
EBIT %	2%	1%	2%	2%	1%	1%	3%	2%	2%	2%	2%	1%	2%	2%	1%
C Proventi e oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	33.046	26.407	35.638	37.253	31.381	25.458	58.063	52.035	45.244	39.109	32.919	26.675	40.365	34.010	27.599
EBT %	1,6%	1,3%	1,7%	1,8%	1,5%	1,2%	2,7%	2,4%	2,1%	1,8%	1,5%	1,2%	1,9%	1,6%	1,3%
D Imposte sul reddito dell'esercizio	24.492	22.690	25.485	26.076	24.498	22.907	32.484	30.864	29.024	27.376	25.712	24.034	28.135	26.427	24.704
Risultato netto	8.554	3.717	10.153	11.177	6.883	2.551	25.579	21.171	16.220	11.733	7.207	2.641	12.230	7.583	2.895
Net Margin %	0,4%	0,2%	0,5%	0,5%	0,3%	0,1%	1,2%	1,0%	0,8%	0,5%	0,3%	0,1%	0,6%	0,4%	0,1%

Stato Patrimoniale €/000	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
B) Immobilizzazioni	-	-	105.000	287.161	222.871	158.581	94.290	30.000	365.000	300.000	355.000	290.000	225.000	160.000	95.000
I- Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II- Immobilizzazioni materiali	-	-	105.000	287.161	222.871	158.581	94.290	30.000	365.000	300.000	355.000	290.000	225.000	160.000	95.000
III-Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Attivo circolante	452.988	447.820	469.010	401.692	488.278	571.255	686.971	779.259	477.017	570.426	539.447	624.040	722.465	808.181	893.453
I- Rimanenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II- Crediti	413.679	416.126	409.322	397.377	399.494	400.053	402.936	405.130	405.931	406.306	406.892	407.484	408.422	410.728	411.347
a) crediti verso clienti	151.628	151.753	152.823	152.823	152.823	152.823	156.748	156.767	156.787	156.787	156.787	156.787	158.820	158.830	158.841
5-bis) Crediti tributari	262.051	264.373	256.499	244.554	246.671	247.230	246.188	248.363	249.144	249.519	250.105	250.697	249.601	251.898	252.507
5-quater) Crediti verso altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV- Disponibilità liquide	39.309	31.694	59.688	4.315	88.784	171.202	284.035	374.128	71.086	164.120	132.555	216.557	314.043	397.453	482.106
1) depositi bancari e postali	39.309	31.694	59.688	4.315	88.784	171.202	284.035	374.128	71.086	164.120	132.555	216.557	314.043	397.453	482.106
2) assegni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) danaro e valori in cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) Ratei e risconti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale attivo	452.988	447.820	574.010	688.853	711.149	729.836	781.261	809.259	842.017	870.426	894.447	914.040	947.465	968.181	988.453
A) Patrimonio netto	108.554	112.271	222.424	333.601	340.484	343.035	368.615	389.786	406.005	417.738	424.945	427.586	439.816	447.399	450.295
I- Capitale sociale	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
IV- Riserva legale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V- Riserve statutarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-	108.554	212.271	222.424	233.601	240.484	243.035	268.615	289.786	306.005	317.738	324.945	327.586	339.816
Riserva Straordinaria	-	-	8.554	12.271	22.424	33.601	40.484	43.035	68.615	89.786	106.005	117.738	124.945	127.586	139.816
Versamenti in conto capitale	-	-	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	8.554	3.717	10.153	11.177	6.883	2.551	25.579	21.171	16.220	11.733	7.207	2.641	12.230	7.583
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	8.554	3.717	10.153	11.177	6.883	2.551	25.579	21.171	16.220	11.733	7.207	2.641	12.230	7.583	2.895
B) Fondi per rischi e oneri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	14.556	29.450	44.467	59.607	74.873	90.265	105.783	121.430	137.206	153.111	169.149	185.318	201.621	218.058	234.631
D) Debiti	329.878	306.100	307.120	295.645	295.792	296.536	306.863	298.043	298.806	299.576	300.353	301.136	306.027	302.724	303.528
4) debiti verso banche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Debiti verso fornitori	247.431	247.666	245.408	235.653	235.900	236.150	236.402	236.656	236.913	237.173	237.434	237.699	237.966	238.235	238.507
12) Debiti tributari	45.068	20.746	23.713	21.680	21.263	21.439	31.193	21.794	21.974	22.155	22.338	22.522	26.809	22.895	23.084
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	37.380	37.688	37.999	38.312	38.628	38.947	39.268	39.592	39.919	40.248	40.580	40.915	41.253	41.593	41.936
14) Altri debiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) Ratei e Risconti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale passivo	452.988	447.820	574.010	688.853	711.149	729.836	781.261	809.259	842.017	870.426	894.447	914.040	947.465	968.181	988.453

Rendiconto Finanziario €/000	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
EBITDA	34.116	27.477	51.708	102.613	96.742	90.819	123.443	117.415	111.334	105.198	99.009	92.765	106.465	100.110	93.699
Variazione Capitale Circolante	(84.870)	(27.296)	6.754	(600)	(3.040)	(885)	6.354	(12.105)	(1.127)	(695)	(899)	(898)	2.854	(6.710)	(915)
(Aumento) / diminuzione dei crediti commerciali (netto svalutaz)	(152.698)	(1.196)	(2.140)	(1.070)	(1.070)	(1.070)	(5.014)	(1.109)	(1.109)	(1.090)	(1.090)	(1.090)	(3.133)	(1.110)	(1.110)
Aumento / (diminuzione) dei debiti commerciali	247.431	235	(2.258)	(9.755)	247	250	252	254	257	259	262	264	267	270	272
(Aumento) / diminuzione delle rimanenze	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Variazione di altre attività correnti	(262.051)	(2.322)	7.874	11.945	(2.117)	(559)	1.041	(2.175)	(781)	(375)	(586)	(592)	1.095	(2.296)	(609)
Variazione di altre passività correnti	82.448	(24.014)	3.278	(1.720)	(100)	494	10.075	(9.075)	506	511	515	519	4.624	(3.573)	532
Variazione netta fondo TFR	14.556	14.894	15.017	15.141	15.266	15.392	15.519	15.647	15.776	15.906	16.037	16.169	16.303	16.437	16.573
Variazione netta fondo rischi e oneri	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Imposte sul reddito correnti, anticipate e differite	(24.492)	(22.690)	(25.485)	(26.076)	(24.498)	(22.907)	(32.484)	(30.864)	(29.024)	(27.376)	(25.712)	(24.034)	(28.135)	(26.427)	(24.704)
Flusso di cassa netto generato dall'attività OPERATIVA (A)	(60.691)	(7.615)	47.993	91.078	84.469	82.418	112.833	90.093	96.958	93.034	88.434	84.002	97.486	83.410	84.653
Immobilizzazioni Immateriali	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Immobilizzazioni Materiali	---	---	(120.000)	(246.451)	---	---	---	---	(400.000)	---	(120.000)	---	---	---	---
Immobilizzazioni Finanziarie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Altre attività finanziarie correnti	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Flusso di cassa assorbito dall'attività di INVESTIMENTO (B)	---	---	(120.000)	(246.451)	---	---	---	---	(400.000)	---	(120.000)	---	---	---	---
Proventi (Oneri) finanziari	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Aumento / (diminuzione) dei debiti finanziari ed altre passività correnti	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Aumento / (diminuzione) dei debiti finanziari ed altre passività non correnti	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Variazione patrimonio netto	100.000	---	100.000	100.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) dall'attività di FINANZIAMENTO (C)	100.000	---	100.000	100.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Flusso di cassa (D) = (A) + (B) + (C)	39.309	(7.615)	27.993	(55.373)	84.469	82.418	112.833	90.093	(303.042)	93.034	(31.566)	84.002	97.486	83.410	84.653
Disponibilità liquide iniziali	0	39.309	31.694	59.688	4.315	88.784	171.202	284.035	374.128	71.086	164.120	132.555	216.557	314.043	397.453
Disponibilità liquide finali	39.309	31.694	59.688	4.315	88.784	171.202	284.035	374.128	71.086	164.120	132.555	216.557	314.043	397.453	482.106

Il Piano Tariffario di Gestione, elaborato dalla Società EcoAmbiente e dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università degli Studi di Salerno, risulta internamente coerente e sostenibile, nonché garante dell'equilibrio economico-finanziario per l'intera durata dell'affidamento *de quo*. In particolare, nel Piano Tariffario di Gestione la EcoAmbiente Salerno propone la seguente **tariffa Unitaria di Piano (TUP)**, espressa in euro/t:

	Tariffa (€/ton)
EER 20 01 08	135,00
EER 20 02 01	45,00
Comune di Eboli (EER 20 01 08)	90,00
Comune di Eboli (EER 20 02 01)	31,00

La finalità della tariffa di accesso agli impianti di gestione dei rifiuti è quella di assicurare al gestore il ristoro di tutti i costi sostenuti nel corso dell'attività con l'inclusione degli investimenti, da ammortizzare nel tempo, essendo questi costi sostenuti finalizzati al miglioramento del servizio.

Con il predetto Piano Tariffario di Gestione, la EcoAmbiente Salerno - unitamente al Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università degli Studi di Salerno - ha specificato gli obiettivi e le azioni da attuare con la suddetta gestione, come di seguito sinteticamente riportati:

1. **effettuare un revamping della fase di pretrattamento dell'impianto**, finalizzato alla riduzione dei sovralli e al miglioramento della qualità del compost prodotto, promuovendone la commercializzazione. Tale fase richiede una progettazione all'uopo finalizzata con accesso a fonti di finanziamento regionali;
2. **riduzione degli impatti odorigeni**, potenziando i costi per l'abbattimento degli odori, nelle more del perfezionamento del finanziamento regionale, attualmente con il Comune di Eboli quale soggetto beneficiario, che prevede, per il confinamento delle emissioni, un comparto chiuso e in aspirazione che funga da collegamento tra la sezione di prima maturazione e la sezione di seconda maturazione, oltre che la dotazione di una barriera arborea idonea lungo il perimetro dell'impianto;
3. implementazione di un protocollo gestionale manutentivo delle opere civili ed elettromeccaniche, che ottimizza il funzionamento dell'impianto riducendo al minimo il rischio di guasti improvvisi con possibili fermi-impianto;
4. applicazione di un protocollo gestionale dei flussi in impianto. Fondamentale in questa fase la strutturazione di un sistema di rilevazione dati disaggregati relativi al conferimento giornaliero per ente produttore del rifiuto;
5. campagna di informazione e sensibilizzazione con creazione di un portale open data per la trasparenza dei dati dell'impianto, in conformità con le deliberazioni di ARERA e nel rispetto della trasparenza dei servizi pubblici essenziali.

Le attività appena descritte, oltre ad efficientare la gestione dell'impianto *de quo*, comporteranno notevoli benefici per la tutela della salute della popolazione residente nell'area interessata e, più in generale, per la salvaguardia dell'ambiente.

Analisi di efficienza ed economicità della forma di affidamento prescelta

Con riferimento all'analisi di efficienza ed economicità della forma di affidamento prescelta, si sviluppano - alla luce del richiamato Piano Tariffario di Gestione - le seguenti considerazioni.

In primo luogo, è doverosa una premessa in ordine alla metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti.

La normativa (art. 238 del D.Lgs. 152/2006) stabilisce che la tariffa per la gestione dei rifiuti è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Ne consegue, allora, che l'Autorità d'Ambito - nell'approvare la tariffa di accesso ad un impianto di trattamento rifiuti - deve garantire l'applicazione da parte del gestore di una tariffa di accesso unica per tutti i soggetti che conferiscono presso il medesimo impianto, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione (cfr. Documento per la consultazione ARERA 713/2018/R/RIF).

Tale assunto è ancor più valido con riferimento alla tariffa di accesso ad un impianto pubblico - come quello di compostaggio di Eboli - che è stato realizzato con fondi pubblici non del Comune di Eboli, ma del Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania e con fondi regionali (a valere sul POR Campania 2000/2006 - misura 1.7), per ridurre il deficit impiantistico esistente in Regione Campania e, conseguentemente, soddisfare il fabbisogno di trattamento della frazione organica da R.D. della Provincia di Salerno.

La gestione dell'impianto pubblico *de quo*, dunque, deve basarsi su una Tariffa Unitaria di Gestione, che rispetti i principi di parità di trattamento e non discriminazione e, dunque, sia unica per tutti i Comuni dell'ATO Salerno conferitori.

Pertanto, in base al vigente quadro normativo, il Comune ove è localizzato l'impianto non ha diritto all'applicazione di una tariffa "privilegiata" calcolata in maniera penalizzante per gli altri Comuni, ma esclusivamente al cd. "ristoro premiale" (*sub specie* di "tariffa agevolata" e "ristoro ambientale") in ossequio alle previsioni di cui all'art. 38 L.R.C. n. 14/2016 e al "*Disciplinare per il ristoro premiale a favore dei comuni interessati da impianti pubblici per il trattamento della frazione organica*", approvato con D.G.R. n. 434 del 03.08.2020.

Tanto doverosamente premesso, e venendo alla fattispecie oggetto della presente Relazione, va rilevato che la gestione dell'impianto di compostaggio di Eboli è stata aggiudicata ad un operatore economico (la ditta "Ladurner S.r.l.") che ha offerto al Comune di Eboli - per il conferimento sia della FORSU (EER 20.01.08) sia del cd. "strutturante" (sfalci e potature: EER 20.02.01) - una tariffa "privilegiata" di **49,99 €/ton**, mentre agli altri Comuni dell'ATO Salerno verrà applicata, come da capitolato, una tariffa "non vincolante" di **125,00 €/ton** per il rifiuto codice EER 20.01.08 e una tariffa pari a **90,00 €/ton** per il rifiuto codice EER 20.02.01 [cfr. art. 22 del Capitolato speciale di appalto (rubricato "Corrispettivo di gestione") in cui è specificato che "*per il servizio di conduzione dell'impianto il Gestore sarà remunerato dai vari conferitori con l'applicazione di una tariffa unitaria di conferimento, come indicata, ma non vincolante, nel Piano Economico Finanziario, moltiplicata per le tonnellate effettivamente trattate nel periodo di riferimento. Il Gestore è tenuto, altresì, ad applicare al Concedente la tariffa unitaria offerta in sede di gara per le tonnellate effettivamente conferite e*

trattate. Il Gestore, infine, è obbligato a corrispondere al Concedente il contributo di ristoro ambientale previsto dall'art. 28 della L.R. 28.03.2007 n. 4 e disciplinato dal Regolamento regionale del 27.07.2012 n. 8)".

L'offerta dell'operatore economico aggiudicatario, dunque, ha riguardato esclusivamente la tariffa di conferimento applicata al Comune di Eboli, atteso che per gli altri Comuni non era prevista alcuna offerta economica ma esclusivamente una "tariffa non vincolante" elaborata sulla base di un Piano Economico-Finanziario (allegato al capitolato speciale) che non contemplava - oltre al ristoro ambientale - molte delle voci di costo che sono proprie della gestione di un impianto di compostaggio.

La stessa circostanza che - negli atti di gara per l'affidamento della gestione dell'impianto *de quo* - il Comune di Eboli qualifichi come "non vincolante" la tariffa di conferimento da applicare agli altri Comuni dell'ATO Salerno, **dimostra oltre ogni ragionevole dubbio come la stazione appaltante sia pienamente consapevole che - per applicare una tariffa "privilegiata" al Comune di Eboli e, al contempo, garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto - agli altri Comuni conferitori vada applicata una tariffa notevolmente superiore a quella di 125,00 €/ton.**

In particolare, dall'analisi dei costi di gestione dell'impianto trasmessi dall'attuale conduttore (con riferimento agli anni 2017, 2018, 2019 e parte del 2020: nota acquisita dall'EDA al prot. n. 243 del 20.01.2021), sono stati elaborati due differenti scenari per determinare la tariffa di conferimento che l'operatore economico aggiudicatario dovrà applicare agli altri Comuni dell'ATO Salerno per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto.

Nello "Scenario 1" il costo di gestione (voce A) è stato determinato considerando la media dei costi sostenuti nel periodo di riferimento. Nello "Scenario 2", invece, è stato considerato l'anno 2019, in quanto presenta il costo più alto sostenuto nel periodo considerato.

Ai costi di gestione sono state poi aggiunte le seguenti ulteriori voci:

- B: costo Responsabile Tecnico (RT): in ottemperanza a quanto previsto dalla procedura di gara sarà a carico del concessionario; per determinare tale importo sono state considerate le somme spese fino ad ora dal Comune di Eboli;
- C: costo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC): in ottemperanza a quanto previsto dalla procedura di gara sarà a carico del concessionario; per determinare tale importo è stata considerato l'importo determinato in sede di affidamento fatto dal Comune di Eboli;
- D: monitoraggio odorigeni: fino alla stipula del contratto a carico del Comune;
- E: ristoro ambientale determinato sulla base del Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n. 434 del 03.08.2020;
- H: è stata considerata una quota minima del 5% di utile d'impresa, che comunque il gestore privato (a differenza del gestore pubblico) dovrà perseguire.

A valle degli scenari così elaborati, sono state determinate le due differenti tariffe di conferimento della FORSU che l'operatore privato dovrà effettivamente applicare agli altri Comuni dell'ATO Salerno per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto: nello Scenario 1, la tariffa di conferimento della FORSU sarà pari a 152,07 €/ton, mentre nello Scenario 2 la tariffa di conferimento sarà addirittura pari a 173,94 €/ton.

Entrambi tali importi sono notevolmente superiori rispetto alla Tariffa di Gestione proposta dalla EcoAmbiente Salerno S.p.A. Si riporta di seguito la tabella dei due scenari sviluppati:

SCENARIO 1		
STIMA dei COSTI		
	<i>descrizione</i>	<i>importo</i>
A	costi medi sostenuti dal conduttore 2017-novembre 2020 (nota Prot. EdA n.243 del 20.01.2021)	1.876.136,23 €
B	Costo RT (sostenuto dal Comune di Eboli, successivamente a carico dell'aggiudicatario)	50.498,40 €
C	Costo DEC contratto di servizio che da Atti di gara è previsto sia a carico dell'aggiudicatario (importo determinato da gara espletata dal Comune)	29.047,64 €
D	Monitoraggio odorigeni (attualmente a carico del Comune, successivamente a carico dell'aggiudicatario)	15.000,00 €
E	Ristoro ambientale	62.400,00 €
F	Totale costi	2.033.082,27 €
G	Spese generali (quota 7% di F)	142.315,76 €
H	Utile (5%)	101.654,11 €
I	Totale costi (F+H+G)	2.277.052,14 €
	ricavi da conferimenti CER 200108 200201 Eboli (4600 t/anno, importo 49,99 €/ton)	229.954,00 €
	ricavi da conferimenti CER 200201 (4.750 ton/anno, importo da capitolato 90 €/ton)	427.500,00 €
	Simulazione tariffa FORSU altri Comuni (per 10.650 ton)	152,07 €

SCENARIO 2		
STIMA dei COSTI		
	<i>descrizione</i>	<i>importo</i>
A	costo più alto sostenuto dal conduttore negli ultimi anni (rif. anno 2019) (nota Prot. EdA n.243 del 20.01.2021)	2.084.091,04 €
B	Costo RT (sostenuto dal Comune di Eboli, successivamente a carico dell'aggiudicatario)	50.498,40 €
C	Costo DEC contratto di servizio che da Atti di gara è previsto sia a carico dell'aggiudicatario (importo determinato da gara espletata dal Comune)	29.047,64 €
D	Monitoraggio odorigeni (attualmente a carico del Comune, successivamente a carico dell'aggiudicatario)	15.000,00 €
E	Ristoro ambientale	62.400,00 €
F	Totale costi	2.241.037,08 €
G	Spese generali (quota 7% di F)	156.872,60 €
H	Utile (5%)	112.051,85 €
I	Totale costi	2.509.961,53 €
	ricavi da conferimenti CER 200108 200201 Eboli (4600 t/anno, importo 49,99 €/ton)	229.954,00 €
	ricavi da conferimenti CER 200201 (4.750 ton/anno, importo da capitolato 90 €/ton)	427.500,00 €
	Simulazione tariffa FORSU altri Comuni (per 10.650 ton)	173,94 €

Inoltre, va sottolineato che nel Capitolato Speciale allegato alla gara espletata dal Comune di Eboli è espressamente previsto che le spese di manutenzione straordinaria sono a carico dello stesso Comune di Eboli. Tale previsione è a dir poco singolare, atteso che le spese di manutenzione rientrano tra le voci di costo da computare nel calcolo della tariffa di conferimento, come peraltro fatto nella Tariffa di gestione proposta dalla EcoAmbiente.

E' del tutto evidente, allora, che seppure l'affidamento della gestione dell'impianto all'operatore economico "Ladurner" comporterebbe una tariffa "privilegiata" al Comune di Eboli, lo stesso Comune sarà poi tenuto a farsi carico dei costi di manutenzione straordinaria dell'impianto che, invece, nella Tariffa di gestione proposta dalla EcoAmbiente sono a carico della predetta Società.

L'Autorità d'Ambito, dunque, ritiene non condivisibile l'assetto gestionale dell'impianto pubblico di compostaggio così come attualmente concretizzato dal Comune di Eboli, atteso che esso determina una condizione di ingiustificato vantaggio per il Comune di Eboli, a cui viene applicata una tariffa "privilegiata" (sebbene poi debba comunque farsi carico dei costi di manutenzione straordinaria dell'impianto), con un conseguente forte pregiudizio economico per gli altri Comuni dell'ATO Salerno, a cui viene applicata una Tariffa "non vincolante" che non potrà che essere notevolmente superiore rispetto alla Tariffa di gestione proposta dalla EcoAmbiente Salerno S.p.A.

Viceversa, l'affidamento della gestione dell'impianto di compostaggio *de quo* alla EcoAmbiente Salerno S.p.A. consentirà - in ossequio ai principi di parità di trattamento e non discriminazione - di applicare una Tariffa Unica di Impianto, con notevole risparmio per la collettività provinciale, pur nel rispetto del diritto al cd. "ristoro premiale" in capo al Comune di Eboli (sede dell'impianto).

Inoltre, va sottolineato che la Tariffa di gestione proposta dalla EcoAmbiente, in ottemperanza alle previsioni del citato "*Disciplinare per il ristoro premiale a favore dei comuni interessati da impianti pubblici per il trattamento della frazione organica*", prevede anche il "ristoro premiale" dovuto ai Comuni vicini all'area di influenza dell'impianto. Viceversa, l'operatore economico aggiudicatario del servizio di gestione dell'impianto *de quo* non ha previsto alcun tipo di "ristoro premiale" in favore dei Comuni vicini.

Altro aspetto critico dell'attuale gestione dell'impianto è la mancata saturazione della capacità di trattamento dello stesso, atteso che nell'esercizio 2020 sono state conferite soltanto 12.400 ton circa di FORSU e 2.300 ton di frazione "strutturante", a fronte di una capacità di trattamento autorizzata pari a 15.013 ton di FORSU (codice EER 20.01.08) e 4.931 ton di "strutturante" (codice EER 20.02.01).

La gestione dell'impianto di compostaggio da parte della EcoAmbiente Salerno consentirà - attraverso un'ottimizzazione della pianificazione dei flussi in ingresso all'impianto, che rientra tra le competenze istituzionali dell'EDA - di giungere alla saturazione della capacità di trattamento dello stesso, con conseguente efficientamento della gestione dell'impianto di compostaggio, in linea con la vigente autorizzazione.

Infine, va sottolineato che la tariffa di gestione proposta della EcoAmbiente - diversamente da quella proposta per il Comune di Eboli dall'operatore economico aggiudicatario del servizio - prevede una tariffa differenziata per il conferimento della FORSU e del rifiuto cd. "strutturante", in linea con gli effettivi costi di gestione delle due diverse frazioni di rifiuto ed anche al fine di agevolare sia la raccolta differenziata sia il conferimento della frazione strutturante da parte dei Comuni.

In particolare, per il conferimento del rifiuto cd. "strutturante" (codice EER 20.02.01) la EcoAmbiente Salerno applicherà al Comune di Eboli una tariffa di 31,00 €/ton, in luogo della tariffa di 49,99 €/ton

offerta dalla Ladurner. Per gli altri Comuni dell'ATO Salerno, invece, la EcoAmbiente applicherà una tariffa di 45,00 €/ton, notevolmente più bassa della tariffa di 90 €/ton offerta dall'operatore aggiudicatario "Ladurner".

Alla luce delle superiori considerazioni, l'affidamento "*in house*" alla EcoAmbiente Salerno del servizio di gestione dell'impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche da raccolta differenziata dei R.S.U. ubicato nel Comune di Eboli consentirà all'EDA Salerno di razionalizzare la gestione dell'impiantistica pubblica a servizio dell'ATO Salerno, di efficientare la gestione integrata dei rifiuti urbani e di apportare evidenti economie di scala a beneficio dei Comuni dell'ATO Salerno, con un notevole risparmio per la collettività provinciale.

Inoltre, l'affidamento oggetto della presente Relazione garantirà una virtuosa gestione pubblica dell'impianto di compostaggio *de quo*, assolutamente fondamentale per la tutela dell'ambiente e della salute delle popolazioni residenti nell'area limitrofa all'impianto *de quo*, atteso che la Ecoambiente Salerno - non potendo avere un fine di lucro - reinvestirà eventuali utili di gestione esclusivamente in migliorie ed efficientamenti dell'impianto.

Da ultimo, quanto ad una possibile comparazione con le tariffe di conferimento applicate da altri gestori di impianti di trattamento dei rifiuti simili (sia per capacità di trattamento sia per tecnologia), va sottolineato che gli unici due impianti pubblici di trattamento della frazione organica attualmente in esercizio in Regione Campania sono l'impianto di Salerno e l'impianto di Eboli.

Volendo effettuare comunque una comparazione, va preliminarmente precisato che l'impianto di Salerno prevede una fase di digestione anaerobica che determina un ritorno economico per il gestore non riscontrabile negli impianti di digestione aerobica come quello di Eboli; inoltre, l'impianto di Salerno ha una capacità di trattamento pari a 23.000 ton/anno di FORSU e 7.000 ton/anno di rifiuto "strutturante", dunque più alta rispetto alle quantità per le quali è autorizzato l'impianto di Eboli (15.000 ton/anno di FORSU e 5.000 ton/anno di strutturante).

Tanto premesso, va rilevato che la tariffa di conferimento applicata dal gestore dell'impianto di Salerno al Comune capoluogo (Comune sede dell'impianto) è di **108,65 €/ton** per le quantità di rifiuto effettivamente conferite.

Pertanto, anche la comparazione con la tariffa di conferimento applicata dal gestore dell'unico impianto di trattamento dei rifiuti analogo esistente sul territorio regionale dimostra come la Tariffa di Gestione proposta dalla EcoAmbiente Salerno per il Comune di Eboli (**90,00 €/ton** per la FORSU, oltre la quota di ristoro ambientale, per un'incidenza a tonnellata di FORSU di circa **80,00 €/ton**) si attesti su importi sensibilmente inferiori rispetto a quella applicata dal gestore dell'impianto di Salerno nei confronti del Comune capoluogo.

E' del tutto evidente, allora, come risulti ulteriormente comprovata la convenienza economica dell'affidamento *in house* alla EcoAmbiente Salerno S.p.A. del servizio di gestione *de quo*.

CONCLUSIONI

L'analisi condotta ha evidenziato che la scelta espressa dall'EDA Salerno, con la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 10 del 06.08.2020 e la Deliberazione n. 27 del 30.12.2020, di affidamento alla EcoAmbiente Salerno S.p.A., in regime di "*in house providing*", del servizio di gestione dell'impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche da raccolta differenziata dei R.S.U. ubicato nel Comune di Eboli, permette di conseguire:

- l'obiettivo di "efficienza" del servizio, atteso che - in ossequio alle citate Deliberazioni di Consiglio d'Ambito n. 10 del 06.08.2020 e n. 27 del 30.12.2020 - consentirà all'EDA Salerno di razionalizzare la gestione dell'impiantistica pubblica a servizio dell'ATO e di efficientare la gestione integrata dei rifiuti urbani (mediante l'affidamento *in house* alla EcoAmbiente Salerno S.p.A. della gestione di tutta l'impiantistica pubblica per la gestione dei rifiuti a servizio dell'ATO Salerno);

- l'obiettivo di "economicità" del servizio, atteso che mediante l'affidamento *in house* alla EcoAmbiente Salerno si otterrà un risparmio immediato per i Comuni appartenenti all'ATO Salerno (e, quindi, per la collettività provinciale) per il conferimento della frazione organica presso l'impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche da raccolta differenziata dei R.S.U. ubicato nel Comune di Eboli;

- l'obiettivo di "qualità" del servizio, atteso che mediante l'affidamento *in house* alla EcoAmbiente Salerno vi sarà una migliore cura dell'interesse pubblico alla tutela della salute umana e alla salvaguardia ambientale, atteso che la Ecoambiente Salerno - non potendo avere un fine di lucro - reinvestirà eventuali utili di gestione in interventi di natura mitigativa dell'impatto ambientale dell'impianto;

- l'obiettivo di "sostenibilità" del servizio dal punto di vista economico-finanziario, per l'intera durata dell'affidamento *de quo*;

- l'obiettivo di "parità di trattamento e non discriminazione" del servizio a favore di tutti i Comuni dell'ATO Salerno, con l'applicazione di una tariffa unica di accesso all'impianto ed il contestuale riconoscimento del cd. "ristoro premiale" in favore del Comune ospitante e dei Comuni vicini.

In conclusione, si ritiene che ricorrano tutti i presupposti richiesti dal quadro normativo di riferimento e che, pertanto, si possa procedere all'affidamento alla EcoAmbiente Salerno S.p.A., in regime di "*in house providing*", del segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento delle frazioni organiche da raccolta differenziata ed al conferimento in comodato ex art. 202 co. 4 D.Lgs. 152/2006 dell'impianto pubblico di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche da raccolta differenziata dei R.S.U. ubicato nel Comune di Eboli.

Salerno, li 10.05.2021

Il Dirigente dell'Area Tecnica

ing. Annapaola Fortunato

Il Direttore Generale

avv. Bruno Di Nesta